

ESTRATTO DELLO STATUTO
DEL CENTRO DI RICERCHE STORICHE

UNIONE DEGLI ITALIANI DELL'ISTRIA E DI FIUME
CENTRO DI RICERCHE STORICHE

ROVIGNO

Estratto dello Statuto

*(sono omessi gli articoli che riguardano problemi
tecnici di rapporti di lavoro interni al Centro)*

Ai sensi dell'articolo 91 della Costituzione della R.S.F.J. (Gazzetta Ufficiale, n. 14/63), dell'Emendamento costituzionale XV (Gazzetta Ufficiale, n. 55/68) e dell'articolo 40 della Legge fondamentale sulle Istituzioni (Gazzetta Ufficiale, n. 5/65) il Consiglio del Centro di ricerche storiche dell'U.I.I.F. (nel rimanente testo: Centro) ha emanato in data 5 settembre 1970 il seguente

STATUTO

I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Lo statuto fissa i principi generali, i compiti, le finalità, la funzione, l'attività del Centro, nonché l'organizzazione interna, il sistema di lavoro, la competenza e la responsabilità degli organi di gestione, i diritti e i doveri del personale in rapporto di lavoro, le fonti di finanziamento, i rapporti di lavoro e tutte le altre questioni inerenti alla sua gestione e attività.

Il Centro è un ente autonomo.

ARTICOLO 2

La denominazione del Centro è la seguente:

UNIONE DEGLI ITALIANI DELL'ISTRIA E DI FIUME
CENTRO DI RICERCHE STORICHE
ROVIGNO

La sede è a Rovigno.

ARTICOLO 3

Fondatore del Centro è l'Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume, che ha emanato la decisione della sua costituzione nella seduta del Comitato, svoltasi a Fiume il 12 novembre 1969.

ARTICOLO 4

Il Centro ha iniziato la sua attività il giorno 12 novembre 1969.

Il Centro è registrato presso il Tribunale circondariale economico di Fiume sotto il num. Us-62/70-4 dell'11 maggio 1970 ed è iscritto sotto il num. d'aff. Us-62/70-4 a pagina 191, n. progr. 1 del IV registro delle istituzioni.

ARTICOLO 5

Il Centro ha le prerogative di persona giuridica.
Il Centro viene rappresentato dal suo direttore.

ARTICOLO 6

Il Centro nella sua attività si serve dei propri timbri ufficiali di forma circolare con il seguente testo nelle lingue italiana, croato-serba e slovena:

Nella prima riga: Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume - Centro di ricerche storiche - Rovigno;

Nella seconda riga: Talijanska Unija za Istru i Rijeku - Centar za historijsko istraživanje - Rovinj;

Nella terza riga: Italijanska Unija za Istro in Reko - Središče za zgodovinska raziskovanja - Rovinj.

ARTICOLO 7

Il Centro presenta al fondatore o all'organo da questo designato la relazione annuale sul lavoro svolto.

ARTICOLO 8

Il Centro svolge la sua attività conformemente ai principi costituzionali, alle leggi, al presente statuto e agli altri atti generali emessi da suoi organi di gestione.

Allo scopo di espletare i compiti rientranti nella propria sfera di attività, il Centro collabora con altre istituzioni scientifiche, nazionali ed estere.

Allo scopo di sviluppare la propria attività scientifica, di conformare il proprio lavoro alle questioni di interesse comune, di coltivare la collaborazione reciproca e di risolvere singole questioni di interesse comune, il Centro può associarsi a comunità di organizzazioni scientifiche.

ARTICOLO 9

L'attività del Centro è pubblica.

Il carattere pubblico del Centro si esprime:

- nelle pubblicazioni scientifiche e specializzate,
- nell'organizzazione di convegni scientifici su temi oggetto di studio,
- nel lavoro pubblico della sua biblioteca e degli altri mezzi di informazione,
- nella presentazione di relazioni sul proprio lavoro al fondatore e ai suoi organi preposti agli affari della scienza,
- nella pubblicazione di un bollettino concernente la preparazione scientifica e professionale dei suoi collaboratori.

ARTICOLO 10

La Collettività di lavoro del Centro è costituita da quanti vi sono impiegati con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

I rapporti intercorrenti tra i membri della Collettività di lavoro del Centro si fondano sulla proprietà sociale, sullo sviluppo costante del lavoro scientifico-specializzato, sui principi socialistici di ripartizione a seconda del lavoro, sulla gestione dell'istituzione da parte dei suoi membri (della Collettività di lavoro), sulla solidarietà e sulla realizzazione dei diritti e dei doveri.

ARTICOLO 11

L'attività fondamentale del Centro poggia sui lavoratori scientifici e specializzati.

Per lavoratore scientifico del Centro si intende colui che, in ordine alle prescrizioni generali, consegue la qualifica di consulente scientifico, di collaboratore scientifico di grado superiore o di collaboratore scientifico.

Si considerano pure lavoratori scientifici coloro che, ai sensi delle disposizioni del presente Statuto e degli atti generali del Centro, conseguono una di queste qualifiche: consulente specializzato, collaboratore scientifico di grado superiore, collaboratore scientifico, bibliotecario di grado superiore, bibliotecario.

Il Centro dispone di assistenti che si preparano a divenire collaboratori scientifici.

La scelta della professione scientifica si effettua su iniziativa del lavoratore interessato o su proposta avanzata da due lavoratori scientifici, conformemente alla Legge sulla organizzazione dell'attività scientifica.

Condizioni e procedimento per la scelta della qualifica professionale vengono stabiliti da un regolamento a parte.

ARTICOLO 12

Ogni membro della Collettività di lavoro e tutti gli organi di gestione e direttivi del Centro sono in dovere di attenersi alle disposizioni del presente statuto, il quale rappresenta l'atto supremo d'autogoverno del Centro.

ARTICOLO 13

Il direttore rappresenta il Centro e a suo nome stipula i contratti.

In caso di assenza il direttore viene sostituito da un lavoratore del Centro da lui proposto e confermato dalla Collettività di lavoro. Il direttore, se lo ritiene necessario, può trasferire a qualche altro lavoratore del Centro, conformemente alla natura dei problemi e alla qualifica del lavoratore incaricato di rappresentare il Centro, il diritto di rappresentarlo e di firmare gli atti mediante procura scritta.

II

CONTENUTO E COMPITI DELL'ATTIVITÀ DEL CENTRO

ARTICOLO 14

Sono contenuto dell'attività e compiti del Centro:

a) il lavoro di ricerca e di elaborazione della storia regionale nei rami più disparati, dalle origini ai giorni nostri, con particolare riferimento agli avvenimenti e alle vicissitudini legati alla gente dell'Istria e di Fiume di lingua d'uso italiana;

b) la raccolta e l'evidenza dei documenti, dati, fotografie originali, fotocopie, filmini, opere, riviste, giornali, articoli, pubblicazioni varie sulla storia regionale e del gruppo etnico italiano in particolare;

c) la raccolta di memorie, manoscritti, saggi, articoli, opere e di lavori ed altro materiale storico compilati dai vari collaboratori del Centro;

d) la pubblicazione di detto materiale (permanente e saltuaria) sulla base dei programmi di attività del Centro e delle sue sezioni, in collaborazione pure con enti stranieri;

e) la partecipazione attiva dei membri del Centro, in seno alle varie istituzioni, enti, commissioni storiche regionali, con scritti, recensioni, polemiche e azioni varie, in modo da influire a far sì che la trattazione, storiografica dell'Istria in generale e quella del gruppo etnico italiano in particolare, ufficiale o meno, assuma un indirizzo veramente scientifico e interpreti con maggior obiettività e discernimento gli avvenimenti storici, respingendo ogni sorta di speculazioni politiche e nazionalistiche;

f) l'azione rivolta a raccogliere attorno al Centro un numero quanto maggiore di collaboratori seri e capaci da tutti i circoli ed istituzioni del gruppo etnico italiano (insegnanti, giornalisti, combattenti, antifascisti, cultori di storia e del folklore, attivisti, ecc.), includendo anche specialisti jugoslavi e stranieri che si occupano della storia dell'Istria e di Fiume;

g) la collaborazione con gli altri Centri e istituzioni similari (archivi, musei, biblioteche, istituti, centri, ecc.) della regione, del resto della Jugoslavia e della vicina Italia allo scopo di coordinare l'attività e di concordare azioni comuni;

h) organizzazione di simposi, seminari e incontri vari su temi storici, onde contribuire, con la presentazione di relazioni, saggi e con dibattiti, a porre in giusta luce determinati avvenimenti e periodi storici che interessano direttamente il gruppo etnico italiano e la partecipazione attiva ai vari convegni e simposi di carattere storico organizzati dagli altri enti dell'Istria e di Fiume o da altri Centri jugoslavi e italiani, che investono particolare interesse per il gruppo etnico italiano;

i) la cura del perfezionamento professionale dei quadri e dei collaboratori del Centro mediante viaggi d'istruzione, borse di studio e contributi speciali resi possibili e forniti dal fondatore e da altri enti nazionali ed esteri, allo scopo di introdurre nel Centro metodi moderni di ricerca scientifica;

l) lo stimolo con azioni concrete, dello studio e dell'amore per la storia, nonché il promuovimento dell'attività di ricerca, in questo campo specifico, in tutte le istituzioni del gruppo etnico italiano, nelle scuole e fra i connazionali, nell'intento di favorire sistematicamente la formazione di personale storico specializzato.

ARTICOLO 15

Per lo svolgimento delle sue attività fondamentali il Centro dispone di un proprio archivio di documentazione storica con materiale originale (manoscritti, fotografie, fotocopie, microfilm, ecc.), nonché di una biblioteca; questo fondo di documentazione viene completato con la raccolta diretta del materiale (donazioni varie, ecc.).

ARTICOLO 16

Il Centro può prestare il suo materiale ai vari collaboratori esterni, a scopo di consultazione e di ricerca, previo permesso speciale del direttore del Centro.

ARTICOLO 17

I rapporti tra il Centro e il Museo civico di Rovigno vengono fissati dai rispettivi statuti, da un apposito regolamento interno e da un accordo che verrà stipulato successivamente sulla base di questi principi:

a) attiva collaborazione reciproca in fatto di raccolta e custodia del materiale sulla storia regionale con particolare riguardo alla popolazione con lingua d'uso italiana;

b) uso comune della sede, stabilendo in linea di massima nei rispettivi bilanci le spese comuni d'amministrazione e di manutenzione e quelle specifiche per ognuna delle due istituzioni anche in fatto di personale impiegato;

c) uso comune dei mezzi fondamentali delle attrezzature tecniche, dell'inventario, fissando però una netta divisione dei rispettivi beni e proprietà.

ARTICOLO 18

I rapporti tra il Centro e l'Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume, vengono fissati dai rispettivi statuti.

III

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL CENTRO

ARTICOLO 19

Nel Centro viene organizzata ed effettuata attività scientifica e specializzata, vengono inoltre espletati affari generali per l'istituzione nel suo complesso.

I risultati del lavoro scientifico-specializzato sono accessibili al pubblico.

Attività scientifica

ARTICOLO 20

L'attività scientifica del Centro viene effettuata dai lavoratori scientifici del Centro e dai collaboratori esterni, ingaggiati dal Centro, inteso nella sua interezza.

ARTICOLO 21

Il Centro svolge la sua attività secondo le finalità e i compiti fissati per mezzo delle seguenti sezioni:

- 1) sezione per la storia regionale in genere,
- 2) sezione etnografica e folkloristica,
- 3) sezione per la storia del movimento operaio,
- 4) sezione per la storia della lotta popolare di liberazione.

Attività editoriale

ARTICOLO 22

Nell'ambito della sua attività il Centro ha le proprie pubblicazioni fisse e saltuarie.

Le pubblicazioni fisse sono: i «Quaderni storici del Centro» mentre quelle saltuarie vengono pubblicate in base alle necessità, all'importanza, al programma annuale e alle possibilità finanziarie.

ARTICOLO 23

Delle pubblicazioni si occupa un apposito comitato redazionale composto da tre a cinque membri nominati dal Consiglio del Centro e scelti dal novero dei membri della Collettività di lavoro e dei collaboratori esterni.

Redattore responsabile di tutte le pubblicazioni è il direttore del Centro.

ARTICOLO 24

Per tutte le opere da pubblicare o meno, in base al programma d'attività o fuori di questo, il Centro stipula dei contratti con gli autori, attenendosi alle disposizioni di legge che regolano i diritti d'autore.

ARTICOLO 25

Tra le pubblicazioni del Centro figurano quelle fatte in collaborazione con l'Università popolare di Trieste. Un apposito comitato redazionale paritetico, composto da tre membri nominati dal Centro e da altri tre membri nominati dalla Università popolare di Trieste, è incaricato di redigere dette pubblicazioni e di stabilire gli argomenti da trattare, valendosi anche della collaborazione di esperti dell'Italia e della Jugoslavia.

Attività specializzata

ARTICOLO 26

Gli affari e i compiti propri dell'attività specializzata vengono organizzati e svolti per le esigenze dall'attività scientifica del Centro inteso nel suo complesso.

Il Centro può, compatibilmente con le possibilità dell'attività scientifica, svolgere singoli affari ad essa legati, anche su ordinazione. Nell'ambito dell'attività specializzata si acquistano, custodiscono e si elaborano materiale e letteratura storici, creando cronologie, bibliografie, cataloghi e altri mezzi di informazione e documentazione, nonchè opere attinenti al contenuto di lavoro del Centro.

Affari generali

ARTICOLO 27

Gli affari generali vengono svolti nell'ambito dell'attività generale del Centro inteso nel suo complesso.

Il gruppo lavorativo, cui spetta l'attività generale, svolge: affari giuridico-organizzativi, personali, finanziario-commerciali, amministrativi, di cancelleria e tecnici.

Il Centro tiene tutti i libri d'affari prescritti, nonchè l'evidenza della situazione e dei mutamenti di tutti i mezzi, conformemente alle prescrizioni vigenti e ai suoi atti generali.

Il Regolamento concernente l'organizzazione e le modalità, secondo cui tenere la contabilità, contempla: l'organizzazione e le modalità della condotta della contabilità, le modalità con cui i membri della Collettività di lavoro verranno messi a conoscenza dei risultati della gestione, i libri d'affari in datazione, la fissazione delle scadenze e il sistema d'inventario, la determinazione del conto finanziario analitico, le modalità della liquidazione dei documenti di pagamento e della loro registrazione, la responsabilità delle singole persone e le scadenze previste per la conservazione dei documenti e dei libri d'affari.

Disposizioni comuni

ARTICOLO 28

L'attività scientifica, specializzata e generale del Centro costituiscono la sua struttura organizzativa unitaria, mutabile unicamente mediante modifiche aggiunte alle corrispondenti disposizioni del presente statuto, nel modo da esso previsto.

ARTICOLO 29

Il Centro elabora un programma di lavoro a lunga scadenza.

Il programma di lavoro comprende le questioni di fondo, il cui studio ed elaborazione vengono fissati più particolareggiatamente dal piano di lavoro.

All'atto della stilizzazione del programma di lavoro, si tiene conto delle possibilità personali e finanziarie del Centro e si armonizza il lavoro scientifico con quello specializzato.

ARTICOLO 30

Il piano di lavoro del Centro si elabora in conformità con il programma, già approvato, e si stabiliscono i fini, i tempi di elaborazione, il volume, le condizioni di lavoro, le fonti finanziarie di base, i mezzi aggiuntivi per ogni lavoratore, rispettivamente per l'attività del Centro.

Dall'art. 31 all'art. 37 *omissis*.

IV

GESTIONE DEL CENTRO

Collettività di lavoro

ARTICOLO 38

La collettività di lavoro del Centro è formata dai lavoratori del Centro, che realizzano le proprie competenze mensilmente o trimestralmente a prescindere dal loro ammontare e possiedono un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

ARTICOLO 39

Il Centro viene gestito direttamente dalla Collettività di lavoro e indirettamente dagli organi di gestione.

Gestione diretta

ARTICOLO 40

I lavoratori del Centro gestiscono direttamente l'istituzione: su iniziativa individuale mediante l'Assemblea della Collettività di lavoro, l'Assemblea dei lavoratori scientifici e specializzati e mediante referendum.

ARTICOLO 41

Nell'ambito delle sue competenze la Collettività di lavoro del Centro:

1) emana i regolamenti inerenti alla ripartizione del reddito del Centro, ai fondi del Centro, ai redditi individuali dei lavoratori del Centro, ai rapporti personali interni, alla difesa popolare, alla difesa antincendio, al segreto professionale ed altri atti generali necessari al lavoro organizzativo del Centro;

2) indice le elezioni, elegge e revoca il Presidente della Collettività di lavoro, compila le liste elettorali;

3) fissa i redditi individuali dei lavoratori che occupano i posti direttivi e l'aggiunta funzionale per quel lavoratore che è a capo di un gruppo di lavoro o di altre forme di lavoro associato;

4) delibera sull'utilizzazione dei mezzi sociali che gestisce, conformemente alle leggi e allo Statuto del Centro;

5) fissa l'ammontare degli emolumenti per l'attività svolta dai lavoratori del Centro;

6) effettua anche altri affari stabiliti dalla legge, da questo Statuto e da altri atti generali del Centro;

7) decide sulla sistemazione dei vari posti di lavoro da assegnarsi a quei lavoratori che appartengono all'attività generale;

8) dibatte e delibera in ordine alle petizioni e ai ricorsi dei membri della Collettività di lavoro che si riferiscono a questioni di lavoro e che derivano dal lavoro stesso;

9) decide di aumentare l'orario di lavoro nei casi previsti dagli articoli 93, 94 e 95 del presente Statuto per un periodo superiore ai sette giorni;

10) approva l'assenza pagata o non pagata da sette a trenta giorni;

11) si preoccupa affinché siano attuate le decisioni e le conclusioni del Consiglio del Centro e svolge altri affari di sua competenza;

12) segue e studia le leggi e le altre prescrizioni, nonché i documenti più importanti degli organi delle organizzazioni sociali e politiche e dei corpi rappresentativi che si riferiscono a questioni che vengono regolate dallo Statuto;

13) segue l'applicazione e l'attuazione dello Statuto del Centro, nel rispetto della legge in ogni caso.

ARTICOLO 42

La Collettività di lavoro del Centro elegge il suo presidente che ne dirige il lavoro. L'elezione del presidente viene effettuata a termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento inerente all'elezione e alla revoca del presidente della Collettività di lavoro.

ARTICOLO 43

Il mandato del presidente della Collettività di lavoro dura quattro anni.

ARTICOLO 44

L'elezione del presidente della Collettività di lavoro viene effettuata di regola dopo l'approvazione del consuntivo del Centro.

L'elezione del presidente della Collettività di lavoro viene da questa indetta con propria decisione.

La decisione inerente all'indizione delle elezioni stabilisce anche il giorno in cui esse si effettueranno.

Le elezioni devono essere indette 30 giorni prima dello scadere del mandato del presidente della Collettività di lavoro in carica.

ARTICOLO 45

Il presidente della Collettività di lavoro può essere revocato dal corpo elettorale che lo ha eletto a condizioni e secondo il procedimento fissati dalla legge, dal presente Statuto, nonchè dal Regolamento inerente all'elezione e alla revoca del presidente della Collettività di lavoro.

La proposta per la revoca del presidente della Collettività di lavoro può essere avanzata:

- a) per inattività del presidente della Collettività di lavoro;
- b) per grave infrazione dei doveri di lavoro;
- c) e in altri casi, in cui si considera che il presidente della Collettività di lavoro opera in contrasto con gli interessi del Centro e della comunità sociale.

Il Regolamento inerente all'elezione e alla revoca del presidente della Collettività di lavoro preciserà in modo più particolareggiato questa materia.

ARTICOLO 46

L'elezione del presidente della Collettività di lavoro viene effettuata nella seduta della Collettività stessa.

Essa viene convocata e diretta dal suo presidente in carica fino al momento in cui si stabilisce quale sia il suo membro più anziano.

Il membro più anziano della Collettività di lavoro dirige i lavori della seduta fino all'elezione del nuovo presidente della medesima.

La Collettività di lavoro può eleggere anche il sostituto presidente che sostituirà il presidente durante la sua assenza o impedimento.

ARTICOLO 47

Le sedute della Collettività di lavoro vengono convocate e dirette dal presidente.

Il presidente della Collettività di lavoro convoca le sedute di propria iniziativa, su richiesta dei 2/3 dei membri della Collettività di lavoro o di quella del Consiglio o del direttore del Centro.

Le sedute della Collettività di lavoro si tengono quando è necessario, ma almeno due volte l'anno.

ARTICOLO 48

Fino alla prima elezione del presidente della Collettività di lavoro la seduta viene convocata dalla Collettività di lavoro.

La prima seduta viene diretta dal membro più anziano della Collettività di lavoro fino all'elezione del presidente.

ARTICOLO 49

Il lavoratore del Centro ha il diritto di esprimere la propria opinione e di avanzare proposte sull'organizzazione del lavoro del Centro e sull'autogestione, di porre domande e di esigere delle spiegazioni in rapporto al lavoro e alla gestione finanziaria del Centro.

L'organo di gestione competente è tenuto entro 30 giorni a dare le necessarie spiegazioni e risposte o di emanare una decisione, eccetto per i casi in cui la decisione è legata alla soluzione della domanda posta, in ordine ad ogni proposta, opinione, domanda o richiesta.

Riunione plenaria della Collettività di lavoro

ARTICOLO 50

La riunione plenaria dei membri della Collettività di lavoro (più avanti: riunione plenaria) viene tenuta a seconda delle necessità, viene convocata dal presidente della Collettività di lavoro del Centro, il quale propone pure l'O.d.G., rispettivamente dal presidente del Consiglio del Centro di propria iniziativa o su richiesta della Collettività di lavoro del Centro, dal Consiglio o su richiesta di un terzo dei membri della Collettività di lavoro, e viene presieduta dal membro della Collettività di lavoro da essa eletto.

ARTICOLO 51

La riunione plenaria elegge i candidati e stabilisce la lista di candidatura per le elezioni del presidente della Collettività di lavoro, esamina gli schemi dello Statuto e degli altri atti generali del Centro, il programma annuale e quello a lunga scadenza, il piano di lavoro, il piano finanziario e il consuntivo, la relazione del lavoro svolto dal Centro.

I materiali da prendersi in considerazione nel corso dei lavori della riunione plenaria vengono preparati da un lavoratore del Centro su indicazione del presidente della Collettività di lavoro.

Referendum

ARTICOLO 52

Si ricorre al referendum, nel caso in cui si voglia decidere direttamente su questioni di importanza eccezionale per la Collettività di lavoro del Centro.

I lavoratori del Centro rispondono per iscritto alla questione posta dal referendum con un «sì» o un «no».

Le votazioni sono segrete e si effettuano con schedina elettorale.

Possono votare tutti i lavoratori del Centro che godono del diritto elettorale in ordine all'elezione dei membri degli organi di gestione.

ARTICOLO 53

La Collettività di lavoro del Centro, su richiesta della riunione plenaria o di almeno 1/3 dei suoi membri è tenuta ad organizzare una discussione inerente

al problema, che sarà oggetto del referendum, almeno 15 giorni prima del termine previsto per il referendum stesso.

ARTICOLO 54

La decisione del referendum, per cui ha votato la maggioranza dei membri della Collettività di lavoro, è valida ed è obbligatoria per gli organi di gestione del Centro, a partire dal giorno successivo al referendum stesso, a meno che la decisione non stabilisca diversamente.

ARTICOLO 55

La questione, sulla quale i membri della Collettività di lavoro hanno espresso mediante referendum, parere negativo, non può essere riproposta, prima di sei mesi, a partire dalla data del referendum.

ARTICOLO 56

Il referendum viene attuato dal presidente della Collettività di lavoro.

ARTICOLO 57

Ogni lavoratore del Centro, che ritenga irregolare l'attuazione del referendum o ne contesti i risultati, può, entro tre giorni dal giorno in cui questi sono stati resi pubblici, proporre alla Collettività di lavoro di appurare le eventuali irregolarità.

La Collettività di lavoro esamina gli estremi della denuncia e se rinviene delle irregolarità che hanno influito sull'esito delle votazioni, o che i risultati non sono veritieri, emana la decisione di indire nuovamente il referendum.

Nel caso in cui venga indetto un nuovo referendum, la Collettività di lavoro del Centro nominerà un suo membro a dirigere il procedimento relativo al posto del suo presidente.

Gestione indiretta

ARTICOLO 58

Organo collegiale di gestione del Centro è: il Consiglio del Centro.

L'elezione, la revoca, le modalità di lavoro, i diritti e i doveri di questo organo di gestione sono definiti dallo Statuto del Centro e dai regolamenti.

Il Consiglio lavora unicamente in seduta e decide se è presente la maggioranza dei membri.

Le decisioni del Consiglio sono valide, se per esse ha votato la maggioranza dei suoi membri.

La votazione dei membri del Consiglio avviene pubblicamente mediante dichiarazione positiva o negativa in ordine alla proposta di decisione su cui si vota, eccetto nei casi in cui i membri del Consiglio abbiano stabilito di procedere a votazioni segrete.

ARTICOLO 59

Le sedute del Consiglio sono pubbliche; possono effettuarsi a porte chiuse, solo nel caso in cui, durante i lavori, si esaminano delle questioni che nello spirito delle prescrizioni generali rappresentino segreto d'ufficio o segreto di stato.

ARTICOLO 60

Sull'andamento della seduta del Consiglio si tiene un verbale che verrà firmato da chi presiede e dal verbalista.

Ogni verbale viene registrato, contrassegnato da un numero di protocollo e custodito nell'archivio del Centro, come documento ufficiale.

ARTICOLO 61

Il Consiglio è composto di nove membri, di cui cinque vengono nominati dall'Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume, uno dall'Assemblea del Comune di Rovigno, due dalle sezioni del Centro, mentre il direttore ne è membro per la sua posizione.

ARTICOLO 62

I membri del Consiglio vengono nominati per quattro anni.

Il presidente del Consiglio viene eletto dallo stesso dal novero dei suoi membri.

Il direttore del Centro non può essere eletto presidente.

La prima seduta del Consiglio viene convocata e diretta fino all'elezione del suo presidente dal presidente della CL del Centro.

I membri del Consiglio possono essere revocati anche prima dello scadere del loro mandato, a discrezione dell'ente che li ha nominati.

ARTICOLO 63

Le sedute del Consiglio vengono convocate e dirette dal suo presidente; vengono convocate di sua iniziativa o su richiesta: della CL, di almeno un membro del Consiglio, del direttore del Centro.

Le sedute del Consiglio si tengono secondo le necessità, ma almeno quattro volte l'anno.

ARTICOLO 64

Nell'ambito delle sue competenze il Consiglio del Centro:

- 1) emana lo Statuto del Centro e ne effettua le modifiche relative;
- 2) stende ed emana il programma e il piano di lavoro, e il piano finanziario;
- 3) emana il consuntivo finanziario del Centro e approva i consuntivi periodici;
- 4) emana i regolamenti inerenti alla sistematizzazione dei posti di lavoro scientifico e specializzato, all'abilitazione e alla specializzazione del personale, alla assunzione dei principianti, al lavoro della redazione, all'edizione delle pubblica-

zioni del Centro e agli altri atti generali necessari al lavoro organizzativo del Centro;

5) bandisce il concorso per l'assunzione di lavoratori nel Centro;

6) valuta e approva la politica e la collaborazione con enti stranieri;

7) decide (se è il caso) di contrassegnare debitamente ricorrenze particolari, di organizzare convegni internazionali, di cui è promotore il Centro, di nominare i comitati promotori dei convegni scientifici;

8) bandisce il concorso per il posto di direttore e dei lavoratori previsti per i posti direttivi, nomina ed esonera il direttore del Centro, nomina i lavoratori per i singoli posti direttivi, stabilisce il reddito individuale del direttore del Centro;

9) convalida la relazione annuale del lavoro svolto dal Centro;

10) convalida la stipulazione di contratti che prevedono degli obblighi per il Centro;

11) decide, in conformità alle leggi, di modificare o ampliare l'attività, di associarsi ad un'altra organizzazione, di creare con una sezione staccata del Centro un'organizzazione di lavoro indipendente; decide altresì di altre questioni statuarie del Centro, della soppressione o creazione di gruppi di lavoro fissi del Centro;

12) fissa l'organizzazione e l'attuazione delle misure preventive per la difesa popolare, stabilisce le misure da adattarsi per il lavoro, la vita e la resistenza in caso di guerra, forma un'unità di protezione civile e di autodifesa, prepara per la difesa popolare i membri della Collettività di lavoro, emana il piano di guerra per la difesa popolare, il piano di difesa del personale e dei propri mezzi e il piano finanziario per le esigenze della difesa popolare; secondo un procedimento particolare emana atti generali e specifici che regolano le questioni considerate segreto agli effetti della difesa popolare;

13) convalida la stipulazione di contratti in ordine a crediti e a prestiti di investimento e stabilisce il tasso di ammortamento dei mezzi fondamentali, decide in merito all'acquisto e alla vendita di mezzi fondamentali, nonché del trasferimento e della cancellazione dei mezzi fondamentali e dell'inventario minuto del Centro;

14) esamina e suggerisce la soluzione di importanti questioni al direttore e ai gruppi di lavoro; può altresì abrogare singole loro delibere nel caso in cui siano in contrasto con le prescrizioni vigenti, con lo Statuto o con un atto generale del Centro;

15) convalida l'assenza pagata o non pagata superiore ai 30 giorni;

16) svolge anche altri affari stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dagli altri atti generali del Centro;

17) elabora la proposta di Statuto, le sue modifiche e le sue aggiunte; segue e studia l'emanazione degli altri atti generali basati sulla legge, curando la loro armonizzazione con le prescrizioni statutarie e con altre disposizioni;

18) segue l'applicazione e l'attuazione dello Statuto del Centro, nel rispetto della legge in ogni caso.

Organo esecutivo autonomo della gestione

ARTICOLO 65

Nel Centro organo esecutivo autonomo della gestione è il direttore, che ne dirige l'attività, esegue le decisioni della CL, del Consiglio e rappresenta il Centro.

Il direttore è indipendente nel suo lavoro e ne è personalmente responsabile di fronte alla CL e al Consiglio

Il direttore cura la legalità del lavoro del Centro, il soddisfacimento degli obblighi stabiliti dalla legge e a tale riguardo è responsabile pure di fronte alla Comunità sociale.

ARTICOLO 66

Il direttore del Centro cura la giusta applicazione delle leggi e delle altre prescrizioni, del presente Statuto e degli altri Atti generali.

Il direttore ha il diritto e il dovere di sospendere l'attuazione delle decisioni illegali del Consiglio e della CL fino alla deliberazione dell'organo superiore conformemente all'articolo 100 della Legge fondamentale sulle istituzioni.

ARTICOLO 67

La persona che aspiri al posto di direttore deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a) essere di nazionalità italiana;
- b) essere un lavoratore scientifico distintosi e possedere esperienza nella organizzazione del lavoro scientifico;
- c) soddisfare pure le altre condizioni stabilite dalle prescrizioni vigenti;
- d) avere almeno 5 anni di servizio trascorsi nell'espletare degli affari della propria qualifica.

ARTICOLO 68

Il direttore del Centro svolge i seguenti affari:

- dirige direttamente il Centro, organizza e indirizza il suo lavoro secondo i compiti assegnati;
- cura: l'elaborazione e l'esecuzione dei piani, dei programmi e degli altri atti generali, la collaborazione scientifica, l'abilitazione professionale, ecc.;
- si occupa delle condizioni di vita e di lavoro dei membri della CL del Centro;
- tutela gli interessi della comunità sociale e dei membri della CL di lavoro;
- esegue le decisioni e le misure della CL del Centro e quelle relative ai preparativi della difesa nazionale in caso di guerra;
- dirige l'attuazione dell'organizzazione e i preparativi della difesa nazionale, l'elaborazione del piano di guerra e il piano della difesa delle persone e dei mezzi del Centro, l'elaborazione del programma del finanziamento e degli altri documenti, impartisce le istruzioni del caso per lo svolgimento degli affari della difesa nazionale;

— stabilisce i recensori incaricati dell'esame e della valutazione dei lavori scientifici e specializzati, che vengono pubblicati in modo autonomo;

— presenta alla CL del Centro la proposta per la determinazione dei redditi individuali dei lavoratori occupati nei posti direttivi e dell'aggiunta di funzione per i lavoratori, che dirigono gruppi di lavoro e altre forme di lavoro associato;

— rilascia tutte le deliberazioni, con le quali si risolve qualche questione inerente alla posizione del lavoratore, indipendentemente dall'organo che l'emana, e le altre deliberazioni emanate dagli organi di gestione;

— approva i viaggi di servizio all'interno e all'estero fino a 10 giorni, non previsti dal piano annuale di lavoro, e fino a 30 giorni, se previsti dal piano di lavoro; approva il permesso non pagato e quello pagato fino a 7 giorni;

— stabilisce il lavoro oltre l'orario pieno nei casi eccezionali contemplati dagli articoli 93, 94 e 95, causa l'urgenza dell'operazione, anche se il lavoro dura 7 giorni;

— assegna al lavoratore lo svolgimento per tempo determinato (30 giorni) pure di compiti diversi da quelli previsti dal posto di lavoro, se lo richiede la situazione;

— concede di finire in due volte le ferie annuali;

— è ufficiale pagatore della gestione materiale-finanziaria del Centro;

— firma i contratti stipulati tra il Centro e altre istituzioni per gli affari derivanti dal programma e dal piano del Centro;

— può decidere autonomamente di assumere obblighi per il Centro fino all'ammontare di 5.000 dinari, ma per un importo totale annuo di 20.000 dinari, se il Centro dispone dei mezzi finanziari e l'affare è per esso utile.

Articoli 69 e 70 *omissis*.

ARTICOLO 71

Il Consiglio e la CL possono formare comitati e commissioni stabili e provvisorie fornite del diritto di proporre e di decidere.

Le competenze del mandato dei comitati e delle commissioni vengono fissati con atti generali.

La durata del mandato dei comitati e delle commissioni stabili coincide con quello del Consiglio rispettivamente dalla CL.

Dall'art. 72 all'art. 76 *omissis*.

V

DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI DEL CENTRO

a) rapporti di lavoro

ARTICOLO 77

I lavoratori entrano liberamente in rapporto di lavoro con il Centro e cessano di prestare servizio di propria volontà, fatta eccezione per i casi previsti dalla legge.

Con il rapporto di lavoro nel Centro il lavoratore diviene membro di pari diritti della CL, si assume i doveri generali e particolari e consegue i diritti in base al proprio lavoro.

La regolamentazione più particolareggiata dei rapporti di lavoro, oltre che dai principi e dalle prescrizioni del presente Statuto, viene fissata dal Regolamento concernente i rapporti di lavoro reciproci.

Articolo 78 *omissis*.

ARTICOLO 79

I posti di lavoro dei dirigenti del Centro, quelli dell'attività scientifica, specializzata e generale, per i quali si richiede la preparazione media, superiore o accademica, vengono coperti mediante concorso.

Gli altri posti di lavoro vengono coperti mediante comunicazione pubblica del posto vacante; di ogni concreto caso decide la CL del Centro. In deroga alle disposizioni dei precedenti comma, nel caso della riorganizzazione del Centro, la CL, su proposta del suo presidente, copre i posti di lavoro con i lavoratori del Centro.

ARTICOLO 80

Ogni quattro anni si effettua la rielezione del direttore e dei lavoratori occupanti posti direttivi; il loro proscioglimento può avvenire anche prima, se non svolgono con profitto gli affari contemplati dal loro posto di lavoro.

Il termine della rielezione dei lavoratori occupati in posti direttivi del Centro comincia a decorrere dal giorno in cui è passata in giudicato la decisione della loro nomina.

Le condizioni del proscioglimento dei lavoratori direttivi saranno fissate con un atto generale del Centro.

Le condizioni del proscioglimento del direttore sono le seguenti:

— se con il proprio lavoro trasgredisce gravemente o più volte le prescrizioni, che si riferiscono all'attività del Centro, allo Statuto o altri atti generali del Centro, oppure rifiuta ingiustificatamente di eseguire le decisioni legali del Consiglio e della CL del Centro, oppure agisce in modo evidente in contrasto con tali decisioni;

— se con il proprio lavoro incosciente e irregolare arreca al Centro o alla comunità sociale danni di una certa entità, oppure se questi a causa del suo lavoro incosciente e irregolare, possono verificarsi;

— se, a causa del mancato o negligente svolgimento delle sue funzioni, il Centro non è stato in grado di eseguire i propri compiti fondamentali oppure la attuazione di tali compiti è stata notevolmente aggravata;

— se si verificano gli altri casi previsti dalla legge.

La proposta del proscioglimento del direttore e degli altri dirigenti può essere presentata dal Consiglio e dalla CL e da 1/3 dei suoi membri.

La decisione di revoca viene emanata dal Consiglio del Centro.

La decisione di revoca è definitiva.

Articolo 81 *omissis*.

ARTICOLO 82

Il concorso viene bandito dal Consiglio del Centro, il quale pure rende pubblica la disponibilità del posto di lavoro.

Il concorso è affidato ad un'apposita commissione composta dal presidente e da due membri, nominati dal Consiglio del Centro.

Il direttore viene nominato, in base a concorso, dal Consiglio, su proposta dell'apposita commissione, e conformemente alle condizioni e al procedimento stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

ARTICOLO 83

Il bando di concorso deve essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della R. S. C., su uno dei principali giornali e sulla Voce del Popolo; l'avviso del posto di lavoro vacante deve essere pubblicato su uno dei principali giornali e sulla Voce del Popolo.

Il bando di concorso contiene: la definizione del posto di lavoro, le condizioni, l'avvertimento che le domande vanno presentate nel termine di 15 giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione del concorso, quindi la comunicazione che i candidati saranno informati per iscritto dei risultati dell'elezione il più tardi entro 45 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande e infine che l'elezione viene effettuata soltanto nelle sedute della commissione secondo una lista di precedenza fissata in base ai criteri elaborati dalla commissione.

La decisione relativa al ricorso presentato dai candidati viene emanata dal Consiglio del Centro nel termine di 30 giorni.

Articolo 84 *omissis*.

b) assegnazione del posto di lavoro

ARTICOLO 85

Quando viene assunto in servizio nel Centro, il lavoratore viene assegnato al posto di lavoro al quale ha concorso.

L'inserimento del lavoratore negli affari del posto di lavoro dura 30 giorni; durante tale periodo il lavoratore prende conoscenza delle condizioni e dei doveri del posto di lavoro, dei suoi collaboratori, dell'organizzazione di lavoro, dell'azione degli organi di gestione del Centro e dei suoi atti generali.

L'inserimento del lavoratore negli affari del posto di lavoro viene curato dal direttore del Centro.

ARTICOLO 86

Il lavoratore del Centro, secondo il lavoro e in base al lavoro, è tenuto:

— ad eseguire i suoi doveri e impegni, nel lavoro e in base al lavoro, derivanti dalle leggi, dal presente Statuto e dagli altri atti generali del Centro;

— a impiegare tutte le sue capacità nel lavoro e a sfruttare razionalmente l'orario di lavoro;

— a curare i beni sociali e a custodire il segreto d'ufficio.

Dall'art. 87 all'art. 89 *omissis*.

c) orario di lavoro

ARTICOLO 90

L'orario pieno di lavoro del Centro ammonta a 42 ore settimanali.

Si considera orario pieno di lavoro pure l'orario ridotto (madri con bambini), nei casi previsti dalle disposizioni della Legge fondamentale regolante i rapporti di lavoro.

ARTICOLO 91

Il Centro ha il periodo di lavoro invernale ed estivo: il periodo invernale dal 1° ottobre al 31 marzo, e quello estivo dal 1° aprile al 30 settembre.

I lavoratori del Centro lavorano 5 giorni la settimana e precisamente: il lunedì 10 ore e gli altri giorni, fatta eccezione per il sabato, 8 ore.

ARTICOLO 92

L'orario di lavoro nel periodo estivo va: il lunedì, dalle 6,30 alle 16,30, e gli altri giorni, fatta eccezione per il sabato, dalle 6,30 alle 14,30, mentre nel periodo invernale dalle 7 alle 15, fatta eccezione per il lunedì, in cui viene prolungato fino alle ore 17.

L'inizio e la fine dell'orario di lavoro contemplati dal precedente comma non si riferiscono ai lavoratori addetti alla pulizia.

Per i lavoratori addetti alla pulizia l'orario di lavoro va dalle 14 alle 22, a patto che nei giorni lavorativi siano occupati il mattino per 2 ore compensative.

Con il contratto speciale vengono impiegati i lavoratori addetti alla sicurezza e viene regolato pure il loro orario di lavoro.

ARTICOLO 93

Il lavoratore è tenuto a lavorare anche oltre l'orario pieno in caso di sciagura, che colpisca o direttamente minacci il Centro, ma solo per il tempo necessario a salvare le vite umane e i mezzi materiali.

Si considerano sciagure ai sensi del precedente comma le calamità naturali e d'altro genere e specialmente gli incendi, le inondazioni, i terremoti, le esplosioni e altre distruzioni.

Dall'art. 94 all'art. 96 *omissis*.

ARTICOLO 97

I diritti e i doveri derivanti dal lavoro oltre l'orario pieno vengono precisati più particolareggiatamente dal Regolamento riguardante i rapporti reciproci di lavoro e quello concernente la ripartizione dei redditi personali.

d) riposo del lavoratore

ARTICOLO 98

Il lavoratore del Centro ha diritto nel corso del lavoro al riposo come segue:

- giornaliero;
- settimanale;
- annuale;
- in occasione di feste statali.

Nel corso del lavoro, se il suo orario pieno è ininterrotto, il lavoratore ha diritto a 30 minuti di riposo.

Il periodo in cui si usufruisce di tale riposo, viene precisato dal Regolamento riguardante i rapporti reciproci di lavoro.

Articoli 99 e 100 *omissis*.

ARTICOLO 101

Il riposo annuale minimo del lavoratore del Centro ammonta a 14 giorni e quello massimo a 30 giorni.

La durata del riposo annuale di ogni lavoratore dipende dalle condizioni di lavoro (difficoltà, influenza del lavoro e dell'ambiente sul lavoratore, grado dello sforzo fisico e psichico, ecc.), dalla sua anzianità di servizio o di altri periodi, che in base alla legge vengono computati nell'anzianità di servizio.

All'atto della determinazione del riposo annuale del lavoratore, si prendono in considerazione anche i risultati del lavoro conseguiti (costante conseguimento di risultati superiori alla media sia per qualità che per quantità, ecc.), come pure altre condizioni sociali speciali, in cui vive (madre con figli che si mantiene da sè, invalido, ammalato, ecc.).

Gli elementi essenziali per la determinazione della durata del riposo annuale del lavoratore del Centro vengono elaborati dal Regolamento riguardante i rapporti reciproci di lavoro.

Articolo 102 *omissis*.

e) assenze del lavoratore

ARTICOLO 103

Il lavoratore ha diritto a sette giorni di assenza pagata in un anno solare nei seguenti casi: matrimonio, parto di un membro della famiglia ristretta, malattia grave o morte di un membro della famiglia ristretta, notevoli difficoltà personali o dei membri della famiglia ristretta, sostenimento degli esami di diploma, di post-diploma e professionali o difesa della tesi di magistero o di dottorato.

Articolo 104 *omissis*.

ARTICOLO 105

Se il Consiglio del Centro invia il lavoratore a completare la propria istruzione o a specializzarsi, al medesimo viene concesso di usufruire del permesso pagato.

La durata dell'assenza in base a quanto sopra viene fissata dal Consiglio del Centro, mentre l'ammontare del reddito personale dalla CL del Centro.

Articolo 106 *omissis*.

f) partecipazione del lavoratore alla ripartizione del reddito personale

ARTICOLO 107

Il lavoratore ha diritto, in base al proprio contributo di lavoro e in dipendenza dai risultati del lavoro del Centro nel suo complesso, di partecipare alla ripartizione dei mezzi del Centro accantonati per i redditi personali.

Nessuno può togliere al lavoratore del Centro il diritto di partecipare alla ripartizione dei mezzi destinati ai redditi personali conformemente al suo contributo di lavoro stabilito secondo i criteri contemplati dal Regolamento concernente la ripartizione dei redditi personali dei lavoratori del Centro e da altri atti generali.

ARTICOLO 108

Il lavoratore ha diritto all'acconto mensile del reddito personale e a quello del reddito calcolato periodicamente o dopo la conclusione del lavoro, in dipendenza dalla specie e dalla complessità dei compiti svolti. L'ammontare del reddito personale viene stabilito al lavoratore dalla CL. Il reddito personale del lavoratore viene definitivamente stabilito all'atto dell'approvazione del conto consuntivo del Centro.

ARTICOLO 109

Il lavoratore del Centro ha diritto al reddito personale minimo, indipendentemente dai risultati del lavoro del Centro, nell'ammontare stabilito dalle prescrizioni vigenti.

Articolo 110 *omissis*.

g) responsabilità del lavoratore

ARTICOLO 111

Il lavoratore del Centro risponde al Consiglio e alla CL della trasgressione del proprio dovere e della propria responsabilità sul lavoro e in base al lavoro (nel resto del testo: trasgressione del proprio dovere di lavoro), commessa per propria colpa.

Articoli 112 e 113 *omissis*.

h) cessazione del lavoro

ARTICOLO 114

La cessazione del lavoro per il lavoratore del Centro avviene:

a) per volontà del lavoratore;

- b) in base ad accordo;
- c) in seguito a soppressione del posto di lavoro o a riduzione del lavoro;
- d) a causa della cessazione dell'attività dell'organizzazione di lavoro;
- e) in seguito ad accertamento che le capacità lavorative del lavoratore non soddisfano le esigenze del posto di lavoro;
- f) in seguito alla proclamazione del lavoratore completamente e stabilmente inabile al lavoro, del divieto dell'organo competente per l'esecuzione dei compiti del posto di lavoro, al quale il lavoratore è assegnato, oppure in seguito alla condanna al carcere per un periodo superiore ai tre mesi;
- g) in seguito ad espulsione dalla Collettività di lavoro.

In deroga al comma uno del presente articolo, e agli elementi fissati nei punti C ed E, il lavoro nel Centro non può cessare, senza l'assenso, per il lavoratore, che ha almeno 30 anni (le donne 25) di anzianità di servizio, fatta eccezione per il caso in cui il lavoratore non si adegui alla decisione di assegnazione ad un altro posto di lavoro corrispondente alle sue capacità professionali nella stessa o in un'altra organizzazione di lavoro.

Dall'art. 115 all'art. 118 *omissis*.

ARTICOLO 119

Il membro della CL del Centro, al quale cessa il lavoro, durante il periodo in cui deve rimanere al suo posto di lavoro, ha diritto di assentarsi per cercare un'occupazione in un'altra organizzazione di lavoro.

L'assenza secondo il precedente comma ammonta a un giorno la settimana o due volte per 4 ore la settimana.

ARTICOLO 120

Durante l'assenza per trovare un'occupazione, il membro della CL ha diritto al reddito personale nell'ammontare corrispondente alla media degli ultimi tre mesi.

Articolo 121 *omissis*.

i) realizzazione dei diritti sul lavoro e in base al lavoro

ARTICOLO 122

Il lavoratore ha diritto di partecipare all'autogestione, cioè, quale membro della CL del Centro, di prender parte alla gestione diretta e indiretta del Centro, di essere eletto a presidente della CL del Centro, e di intervenire all'esame e alla deliberazione con cui si ripartisce il reddito del Centro.

Il lavoratore del Centro ha diritto, quando si decide dei suoi diritti o dei suoi doveri nel Centro, di presenziare alla rispettiva seduta della CL.

La CL del Centro, che intende discutere dei diritti e dei doveri del lavoratore, deve in modo adeguato informarlo di un tanto.

Articoli 123 e 124 *omissis*.

ARTICOLO 125

Il lavoratore del Centro realizza il diritto all'assicurazione sociale, alla tutela sul lavoro, alla tutela giudiziaria, all'assistenza materiale nel periodo in cui provvisoriamente non lavora e gli altri diritti che si possono conseguire in base al lavoro conformemente a leggi speciali, ad altre prescrizioni e agli atti emanati dal Consiglio e dalla CL del Centro.

Articolo 126 *omissis*.

VI

BASE MATERIALE DEL LAVORO E RIPARTIZIONE DEL REDDITO

a) mezzi di lavoro

ARTICOLO 127

Tutti i mezzi del Centro, acquisiti mediante qualsiasi attività o sulla base di qualsiasi legge, sono di proprietà sociale.

L'acquisto, l'uso, l'alienazione e la cancellazione dei mezzi dall'inventario si effettua conformemente alla legge e ad altre prescrizioni, allo Statuto e agli altri atti del Centro.

ARTICOLO 128

Per lo svolgimento della sua attività il Centro acquisisce i mezzi di lavoro da varie organizzazioni ed organi, dalla propria attività editoriale, da altre fonti previste dalle prescrizioni generali, nonchè per mezzo di crediti.

Articolo 129 *omissis*.

ARTICOLO 130

Il piano finanziario del Centro prevede i mezzi per le attività che saranno svolte nel corso dell'anno d'affari, conformemente alle direttrici dei piani sociali.

b) reddito e sua ripartizione

ARTICOLO 131

La ripartizione del reddito del Centro si effettua al livello del Centro stesso.

Il Centro con i mezzi del suo reddito, fa innanzi tutto fronte ai suoi obblighi di legge e a quelli derivanti da contratti conformi alle leggi, dopo di che ripartisce il resto tra i propri fondi e il reddito personale, tenendo conto della produttività del lavoro e del risultato del Centro nel suo insieme, e assicurando i mezzi necessari all'ulteriore sviluppo ed incremento dell'attività.

La ripartizione definitiva del reddito tra i fondi e il reddito personale avviene con il resoconto consuntivo del Centro.

ARTICOLO 132

La ripartizione del reddito nel Centro si effettua secondo i criteri contemplati dal corrispondente Regolamento.

Il Regolamento concernente la formazione e la ripartizione del reddito fissa gli atti che definiscono la formazione, la gestione, l'uso, le fonti dei mezzi dei fondi, ecc.; tutta questa materia può essere anche contemplata dal Regolamento stesso.

La Collettività di lavoro decide con quale atto verrà regolata la materia in questione.

La ripartizione dei mezzi destinati al reddito personale dei lavoratori del Centro viene fissata dal corrispondente Regolamento, che elabora, tra l'altro, la materia relativa alle misure e ai criteri per la valutazione della specie e della qualità del lavoro svolto.

Le misure e i criteri per determinazione del reddito personale del direttore del Centro vengono fissati dalla Collettività di lavoro del Centro.

ARTICOLO 133

I criteri fondamentali, che condizionano la partecipazione dei lavoratori alla ripartizione dei mezzi destinati al reddito personale, sono: tipo e complessità del lavoro svolto, qualità, termini, contributo dato alla realizzazione dei compiti del Centro, esperienza di lavoro.

Articoli 134 e 135 *omissis*.

ARTICOLO 136

Il Centro usufruisce, gestisce e dispone dei seguenti mezzi:

- mezzi fondamentali;
- mezzi di giro;
- mezzi di consumo collettivo;
- mezzi del fondo di riserva;
- mezzi monetari del fondo d'affari;
- mezzi monetari di ammortamento;
- mezzi del fondo per l'attività scientifica e specializzata.

Il Centro fa uso di questi mezzi conformemente alla loro destinazione e nello spirito delle prescrizioni vigenti, dello Statuto e dei suoi atti generali.

ARTICOLO 137

Il Centro ha i seguenti fondi:

- fondo d'affari;
- fondo di riserva;
- fondo di consumo collettivo;
- fondo per l'attività scientifica e specializzata.

Il Centro può creare anche altri fondi conformemente alle prescrizioni vigenti e alle sue necessità.

ARTICOLO 138

Mediante contratto stipulato con altre organizzazioni di lavoro, il Centro può unire i mezzi dei propri fondi a quelli di dette organizzazioni di lavoro onde incrementare e sviluppare la sua attività e creare migliori condizioni per il soddisfacimento di interessi comuni ai lavoratori delle organizzazioni di lavoro che hanno integrato i loro mezzi.

ARTICOLO 139

Il Centro ha una gestione deficitaria, quando non è in grado di soddisfare con i mezzi realizzati del reddito, a resoconto consuntivo avvenuto, la parte corrispondente (e che non si riferisce alla realizzazione fatturata) degli acconti versati per il reddito personale ovvero per il reddito personale minimo, calcolati per il periodo di gestione, durante il quale non sono stati versati gli acconti del reddito personale; i mezzi pagati per il consumo collettivo corrente dei lavoratori, che non ha carattere di consumo d'investimento; gli obblighi contrattuali e quelli derivanti dalla legge.

Il disavanzo viene coperto conformemente alle disposizioni delle prescrizioni di legge vigenti, mentre la questione viene definita particolareggiatamente dal Regolamento sulla formazione e nella ripartizione del reddito.

VII

ACCORDI

ARTICOLO 140

Per soddisfare interessi comuni nell'esecuzione dei compiti scientifici e specializzati, per la preparazione dei quadri, per il completamento del fondo documentario, per la realizzazione e la ripartizione del reddito, il Centro può concludere accordi basati sull'autogestione anche con altre organizzazioni di lavoro o con le comunità politico-sociali.

ARTICOLO 141

Gli accordi, di cui all'articolo precedente, si possono concludere soltanto previa consultazione e approvazione da parte del Consiglio del Centro.

VIII

DIFESA NAZIONALE E PROTEZIONE CIVILE

Dall'art. 142 all'art. 146 *omissis*.

IX

INFORMAZIONE E SEGRETO D'UFFICIO

ARTICOLO 147

Il Centro è tenuto a permettere ai membri della Collettività di lavoro di essere informati sull'attività degli organi di gestione, sulla situazione materiale e finanziaria dell'ente, nonchè sulla realizzazione dei piani di attività.

L'informazione avviene nelle seguenti forme:

- riunione plenaria della Collettività di lavoro;
- albo affissioni;
- riunione del collettivo del Centro, convocata dal suo direttore.

ARTICOLO 148

Nella riunione plenaria dei lavoratori si danno tutte le informazioni concernenti avvenimenti vitali del Centro e di grande rilievo per il Centro.

I lavoratori del Centro devono essere preavvisati in tempo utile circa le questioni che saranno presentate dalla persona incaricata dal Consiglio o dalla Collettività di lavoro.

Alle riunioni del collettivo si prendono in esame i problemi correnti e quelli di competenza del direttore, quando egli consideri necessario conoscere l'opinione del collettivo ritenga opportuno informarlo.

Articolo 149 *omissis*.

ARTICOLO 150

I materiali relativi alle sedute del Consiglio e della Collettività di lavoro sono alla portata di tutti i membri della Collettività di lavoro.

Tutti gli atti generali del Centro, dopo la loro approvazione, devono venir poligrafati e messi a disposizione dei lavoratori del Centro.

ARTICOLO 151

Tutti i lavoratori del Centro sono in dovere di custodire il segreto d'ufficio.

Il dovere di custodire il segreto d'ufficio dura anche con la cessazione del lavoro nel Centro.

La rivelazione del segreto d'ufficio rappresenta una grave infrazione dei doveri di lavoro e comporta l'espulsione dalla Collettività di lavoro.

Articoli 152 e 153 *omissis*.

X

RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI SOCIO - POLITICHE

ARTICOLO 154

Il Centro e i suoi organi collaborano con le collettività e le organizzazioni politico-sociali onde migliorare le condizioni e la qualità del lavoro, armonizzare

i propri piani e programmi di lavoro, incrementare il tenore di vita e la ripartizione del reddito, ecc.

Le organizzazioni politico-sociali, e in particolare l'Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume operano nel Centro nell'ambito dei suoi programmi e del suo Statuto e, in un certo modo in ispecie l'Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume, sono iniziatori ed organizzatori di determinate azioni dal punto di vista politico-sociale.

ARTICOLO 155

Il Consiglio e la Collettività di lavoro prendono in esame le raccomandazioni, osservazioni, proposte e pareri delle organizzazioni politico-sociali, e in particolare quelle dell'Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume, e quindi comunicano a dette organizzazioni politico-sociali, in ispecie all'Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume, le proprie conclusioni.

XI

PROCEDIMENTO PER L'EMANAZIONE DELLO STATUTO E DEGLI ATTI GENERALI E PER LE MODIFICHE E AGGIUNTE AI MEDESIMI

Dall'art. 156 all'art. 162 *omissis*.

XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CONCLUSIVE

Dall'art. 163 all'art. 168 *omissis*.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL CENTRO